



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 09/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2190

Cont. 514/14/LO - G.U.P. presso il Tribunale di Bari - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 19935/05 r.g.n.r. e n. 1383/07 R.G. G.I.P. a carico di XXX Holding s.r.l. + altri, pendente innanzi al G.U.P. di Bari. Ratifica procura speciale al difensore e procuratore speciale avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

La Procura di Bari in data 13.2.2014 ha formulato in relazione al proc. Pen. N. 19935/05 r.g.n.r. richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 34 soggetti (tra persone fisiche e persone giuridiche chiamate a rispondere ex d.lgs. 231/2001) per reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio (frode in pubbliche forniture, truffa, falsi materiali per soppressione e falsi ideologici, corruzione per atto difforme, truffa ed altro). Per effetto di tale richiesta è stato notificato alla Regione Puglia in data 28.4.2004 avviso di fissazione udienza preliminare.

A seguito di detta notifica è stata avviata istruttoria interloquendo con il Servizio regionale Attuazione del Programma, al fine di individuare -tra i vari reati ascritti ai 34 imputati-quali fossero le fattispecie delittuose che possano aver cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali diretti ed immediati all'Amministrazione regionale.

Conclusa tale istruttoria, si è ravvisata la necessità di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, mediante costituzione di parte civile, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli imputati di cui al n. 13 (DDG nato a Bari il 17.2.1961), n. 22 (MD nato a Fasano il 6.11.1947), n. 9 (CM nato a Taranto il 7.10.1960), n. 29 (SS, nato a Bari il 13.11.1944), n. 17 (LR, nato a Bari il 6.10.1951), n. 12 (DFV, nato ad Adelfia il 16.2.1949), n. 18 (LA, nato a Bari il 9.8.1949), n. 20 (LD, nato a Broux (Belgio) il 15.11.1958), n. 10 (DCF, nato a Corato il 19.3.49), n. 28 (RG, nato ad Andria il 10.7.1951), della richiesta di rinvio a giudizio del 13/2/2014, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui integralmente richiamata, limitatamente ai reati indicati ai capi A (associazione a delinquere), 3b (falsi e soppressione di atti in relazione all'istruttoria presso Ufficio del già Genio civile) e 18c (corruzione VIA) per le ragioni più avanti succintamente indicate.

In relazione al capo di imputazione 3b si osserva che le ipotizzate condotte di sottrazione e sostituzione sia della nota del 28.7.2006 (con protocollo regionale del 12.9.2006 n. 44/06), sia del certificato di collaudo del 14.12.2006 (parcheggio Giulio Cesare), avrebbero violato le regole di trasparenza dell'azione amministrativa che è tesa al perseguimento dell'interesse regionale alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica degli atti provenienti da privati nel momento in cui vengono acquisiti ai fascicoli regionali.

In relazione al capo di imputazione 18C, si osserva che il reato prefigurato consiste in una ipotesi di corruzione ascritta in concorso ad un funzionario regionale, in danno diretto ed immediato della Regione Puglia, con grave danno di immagine per l'Ente.

In relazione al reato associativo, si osserva che il sodalizio criminoso avrebbe costituito lo strumento che ha agevolato la commissione dei numerosi reati scopo e nella specie dei reati di falso e corruzione che precedono.

Sempre sulla scorta dell'espletata istruttoria, anche documentale, con espresso riguardo ai reati rubricati alla lettera D) della richiesta di rinvio a giudizio del 13.2.2014 (reati per la realizzazione del direzionale San Paolo) è emerso quanto segue.

L'intervento in parola rientra nel POR Puglia 2000-2006, pubblicato sul BURP n. 30 del 16.2.2001, per l'attuazione della Misura 5.1. "Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani". Per l'attuazione, in particolare, del programma di recupero e riqualificazione del quartiere S. Paolo, il Comune ha presentato la sua proposta che è stata ritenuta ammissibile dall'Assessorato regionale all'Urbanistica. In conseguenza di ciò la Regione ed il Comune hanno sottoscritto una prima convenzione in data 14.10.2002 ed un "atto aggiuntivo alla convenzione" in data 31.10.2005 e quest'ultimo -inteso quale beneficiario finale- ha ottenuto il finanziamento regionale impegnandosi a realizzare il programma proposto sotto la sua responsabilità. Il Comune di Bari è stato inoltre nominato "organismo intermedio" ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE 438/2001 con specifico riferimento all'attività di gestione e controllo della Misura 5.1. del Programma, nel cui ambito il medesimo Comune ha provveduto a programmare l'intervento di realizzazione del Centro Direzionale S. Paolo, curando la relativa procedura di gara e aggiudicazione dei lavori.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione, la Regione ha trasferito le risorse direttamente al Comune il quale era individuato, ai sensi dell'art. 4 della medesima Convenzione, soggetto responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del "Programma città di Bari" e dei relativi progetti che ha individuato e ammesso a finanziamento.

In considerazione di quanto precede, non si ravvisa l'esigenza di procedere alla costituzione di parte civile anche in relazione alle condotte rubricate al capo D e relative subarticolazioni, posto che le stesse, ove accertate, avrebbero cagionato un danno diretto ed immediato alle posizioni giuridiche dell'Ente locale - soggetto attuatore dell'operazione e beneficiario finale del finanziamento ex art. 5 del Complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 -, peraltro individuato dall'Ufficio requirente quale unico soggetto danneggiato, ferma restando la possibilità di tutelare in pieno gli interessi regionali mediante azione restitutoria diretta nei confronti dell'Ente territoriale nell'eventualità che in sede giudiziaria vengano accertate le irregolarità oggetto di contestazione.

Quanto sopra riferito, ed in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, si propone di ratificare la decisione, assunta in via di urgenza in data 23 settembre 2014 (attesa la complessità dell'istruttoria espletata) ai sensi degli artt. 42, comma 1, lett. g) Statuto Regione Puglia e 1-quater LR 18/2006, introdotto dall'art. 42 LR 37/2014, dal Presidente della Giunta Regionale e, per l'effetto, autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel proc. pen. n. 19935/05 r.g. P.M., nei confronti delle seguenti persone fisiche: di cui al n. 13 (DDG nato a Bari il 17.2.1961), n. 22 (MD nato a Fasano il 6.11.1947), n. 9 (CM nato a Taranto il 7.10.1960), n. 29 (SS, nato a Bari il 13.11.1944), n. 17 (LR, nato a Bari il 6.10.1951), n. 12 (DFV, nato ad Adelfia il 16.2.1949), n. 18 (LA, nato a Bari il 9.8.1949), n. 20 (LD, nato a Broux (Belgio) il 15.11.1958), n. 10 (DCF, nato a Corato il 19.3.49), n. 28 (RG, nato ad Andria il 10.7.1951), della richiesta di rinvio a giudizio del 13/2/2014, limitatamente ai reati indicati ai capi A (associazione a delinquere), 3b (falsi e soppressione di atti in relazione all'istruttoria presso Ufficio del già Genio civile) e 18c (corruzione VIA) per le ragioni sopra riportate, ratificando la procura speciale e la difesa tecnica conferita allo avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50;

Con riguardo al capo C) dell'imputazione, si propone la non costituzione nei confronti dell'imputato DG,

che riveste la carica di Consigliere regionale, alla luce delle ragioni esposte nella nota esplicativa dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 11/L/17447 in data 25 settembre 2012 in relazione alla insorgenza dei presupposti per la decadenza dalla carica elettiva in presenza di liti passive. Nei confronti del predetto imputato l'Avvocatura procederà alla formulazione di apposito atto di messa in mora interruttiva dei termini prescrizionali, con riserva di azione risarcitoria all'esito del procedimento penale o al venir meno della carica elettiva.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 24.978,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: straordinaria importanza in considerazione della complessità e specificità delle questioni giuridiche sottese ai capi di imputazione, della complessità delle vicende rilevanti, del notevole numero dei documenti e degli atti che compongono il fascicolo delle indagini preliminari (informative di P.G., s.i.t., consulenze tecniche, intercettazioni telefoniche ed ambientali, esiti di ispezioni, perquisizioni e sequestri, interrogatori resi dagli imputati, ecc.).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 24.978,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.493,00, IVA e CAP inclusi.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare la decisione assunta, ai sensi degli artt. 42, comma 1, lett. g) Statuto Regione Puglia e 1-quater LR 18/2006, introdotto dall'art. 42 LR 37/2014, dal Presidente della Giunta Regionale in data 23 settembre 2014 e, per l'effetto, autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel proc. pen. n. 19935/05 r.g. P.M., nei confronti delle seguenti persone fisiche: di cui al n. 13 (DDG nato a Bari il 17.2.1961), n. 22 (MD nato a Fasano il 6.11.1947), n. 9 (CM nato a Taranto il 7.10.1960), n. 29 (SS, nato a Bari il 13.11.1944), n. 17 (LR, nato a Bari il 6.10.1951), n. 12 (DFV, nato ad Adelfia il 16.2.1949),

n. 18 (LA, nato a Bari il 9.8.1949), n. 20 (LD, nato a Broux (Belgio) il 15.11.1958), n. 10 (DCF, nato a Corato il 19.3.49), n. 28 (RG, nato ad Andria il 10.7.1951), della richiesta di rinvio a giudizio del 13/2/2014, limitatamente ai reati indicati ai capi A (associazione a delinquere), 3b (falsi e soppressione di atti in relazione all'istruttoria presso Ufficio del già Genio civile) e 18c (corruzione VIA) per le ragioni sopra riportate, ratificando la procura speciale e la difesa tecnica conferita, in via di urgenza, in data 23 settembre 2014, all' avv. Francesco Marzullo del Foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50;

- di incaricare l'Avvocatura Regionale di procedere alla interruzione dei termini prescrizionali nei confronti dell'imputato DG (n. 14 della richiesta di rinvio a giudizio citata);

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
